Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 18 ottobre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 e
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 18 OTTOBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (Legge 29 ottobre 1954, n. 1050). PARTE PRIMA: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella QUINTA estrazione del 10 ottobre 1963. PARTE SECONDA: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(8357)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 aprile 1963, n. 1359.
Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

6) Linguistica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Estetica;
9) Etnografia;
10) Storia della musica;
11) Storia della lingua italiana;
12) Letteratura anglo-americana;
13) Civiltà greca.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

6) Estetica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Storia della musica;
9) Storia della lingua italiana.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e Letterature straniere sono aggiunti quelli di:

5) Linguistica;
6) Estetica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Storia della musica;
9) Storia della lingua italiana;
10) Letteratura anglo-americana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. **1351**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica » e di « Gerontologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. **1352**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. **1353**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1944, n. 1282 e successive;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Econometria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 1354.

Trasformazione, ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, del Conservatorio « Santa Caterina », con sede in Montalcino (Siena).

N. 1354. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Conservatorio « Santa Caterina », con sede in Montalcino (Siena), viene escluso dalla tabella n. 2 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 e trasformato a norma e con le modalità indicate nell'art 52 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, in ente « Santa Caterina » per il raggiungimento dei fini indicati nello statuto che viene approvato con il presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1355.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Santa Cristina », con sede nella frazione Collesecco del comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

N. 1355. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Santa Cristina », con sede nella frazione Collesecco, del comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1356.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Unione, denominata « Istituto Colle Bianco di San Michele Arcangelo », con sede in Torino.

N. 1356. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Unione, denominata « Istituto Colle Bianco di San Michele Arcangelo », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1357.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Chiara, nel comune di Catania.

N. 1357 Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 14 settembre 1960, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Chiara, nel comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1963.

Autorizzazione all'Ufficio di sanità marittima del porto di Piombino a concedere la libera pratica via radio alle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1959, col quale alcuni Uffici di sanità marittima vennero autorizzati a concedere la libera pratica via radio alle navi;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione di cui sopra all'Ufficio di sanità marittima del porto di Piombino;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio di sanità marittima del porto di Piombino è autorizzato a concedere la libera pratica via radio alle navi a bordo delle quali non esiste alcuna manifestazione di malattia infettiva o sospetta tale e semprechè non provengano da località colpite da ordinanze emesse dal Ministero della sanità.

Art. 2.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione del presente decreto, si rimanda agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto interministeriale 24 giugno 1959, citato nelle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1963

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(8871)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.

Ulteriore modificazione del regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959 e 3 dicembre 1962;

Decreta:

Articolo unico.

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959 e 3 dicembre 1962, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 20: E' sostituito dal seguente:

A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal presidente della Commissione e dal segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, della Università o Istituto superiore ove è stato conseguito il titolo accademico, nonchè del voto riportato.

Detto elenco viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Le Università curano, su moduli forniti dal Provveditorato generale dello Stato, la redazione dei diplomi, i quali muniti del bollo dell'Università e firmati per il Ministro, dal rettore, sono poi consegnati agli interessati.

Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla segreteria della Commissione, la quietanza, emessa dall'Opera della Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico attestante l'avvenuto versamento della tassa di L. 10.000, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, la redazione dei diplomi ed il rilascio dei duplicati, di cui al successivo art. 21, sono curati dal Ministero della pubblica istruzione.

Nessun diploma può essere consegnato dalla Segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta alla Segreteria stessa conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato.

Art. 21: E' sostituito dal seguente:

Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con espressa dichiarazione firmata dal rettore e munita del timbro della Università, che il titolo costituisce duplicato del diploma originale.

Ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni, per ciascun abilitato all'esercizio professionale, oltre il diploma originale, da consegnare all'interessato, viene redatto e conservato presso la Università altro esemplare originale del diploma stesso su carta diversa e firmato anche esso dal rettore della Università, per delega del Ministro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1963
Registro n. 54 Pubblica istruzione, foglio n. 141

(8816)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1963.

Disposizioni per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore della gestione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale negli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni agricole per corrispondere anticipazioni ai conferenti all'ammasso, nonchè di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961) contenente le direttive d'intervento previste dall'art. 3 della citata legge n. 454;

Considerata la necessità di incoraggiare, indirizzare e sorreggere l'iniziativa dei produttori intesa ad attuare l'ammasso volontario del cotone nazionale, di produzione 1963, al fine di favorirne il collocamento sul mercato e di stabilizzarne i prezzi relativi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico Ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda in data 28 giugno 1963 della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 21 della citata legge n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per l'efficiente capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti dall'art. 14 del decreto ministeriale del 5 agosto 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, a' termini del-

l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè quello negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1963.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso volontario di cui al precedente art. 1, che dovrà essere distinto per Provincie, è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale, per l'esecuzione delle operazioni relative all'ammasso, può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali. Il prodotto conferito può anche essere deposito, per la conservazione in magazzini privati, riconosciuti idonei dall'Ente gestore dell'ammasso.

L'ammasso suddetto sarà regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento, ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore all'80 per cento del valore di mercato attribuito alle partite, al momento del conferimento, dall'Ente gestore, sentita la Commissione di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato l'anno di produzione del cotone ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del cotone nazionale, di produzione 1963, fino alla misura massima del 90 per cento delle spese stesse;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale preso a prestito, per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore all'anzidetto periodo, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura del 4 % annuo.

L'importo complessivo dei suddetti contributi non potrà superare la somma complessiva di L. 400 milioni. Nel caso che le suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 400 milioni di lire.

Art. 6.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del prodotto provvederà in ogni Provincia interessata, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante dell'Ente gestore; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha il compito:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) risolvere, in via amichevole, le contestazioni che dovessero sorgere fra l'Ente gestore e i conferenti in ordine alle operazioni di ammasso;

c) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è, altresì, nominata una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito:

a) di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cotone in tutte le Provincie interessate;

b) risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere fra l'Ente gestore ed i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 9.

La vendita del prodotto ammassato sarà effettuata ed autorizzata dall'Ente gestore secondo quanto previsto nell'atto disciplinare di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 5, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro il 31 maggio 1964, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi atti a stabilire il costo pro-chilo distintamente per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto; per le spese tecniche di ogni singola Provincia (sgranatura, magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, facchinaggi, spedizione, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessari per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto degli istituti bancari, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi dei conferenti del cotone con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi dovranno essere vistati dalle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi e documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 11.

Sui quantitativi di cotone conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per consentire che, all'atto della ripartizione dell'ammortamento dei ricavi ai conferenti, possano essere corrisposti agli stessi i contributi di cui all'art. 5, l'Ente gestore potrà chiedere acconti pari all'ammontare dei contributi spettanti per ciascuna Provincia.

In tal caso, l'Ente gestore deve assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone sarà contenuto entro il limite del previsto stanziamento di L. 400 milioni e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a suo carico.

Art. 13.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 14.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa, distinto per Provincia, nel quale dovranno essere indicati i quantitativi di cotone, conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni finali effettuate a favore dei conferenti.

Art. 15.

E' assunto impegno per L. 400 milioni sul capitolo 140/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1963
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 127

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1963;

Considerata l'opportunità di assistere l'iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione relative all'ammasso suddetto, sia negli oneri di finanziamento derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che per le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1963:

Art. 1.

L'ammasso volontario del cotone di produzione 1963, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 2.

L'Ente gestore si impegna ad organizzare l'ammasso, oltre che nelle Provincie maggiormente produttrici di cotone, anche in tutte quelle altre in cui se ne ravvisi comunque la necessità.

Art. 3.

I produttori che intendono partecipare all'ammasso volontario devono presentare all'Ente gestore, e per esso al Consorzio agrario provinciale, domanda di adesione impegnativa indicando l'approssimativo quantitativo di prodotto che essi intendono conferire e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme contenute nel presente atto disciplinare e disposte dall'Ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Sulla base delle domande di adesione che saranno pervenute entro il termine fissato, il Consorzio agrario, d'accordo con le Organizzazioni sindacali, si riserva:

a) di predisporre sul piano pratico i necessari apprestamenti per la realizzazione dell'ammasso, proporzionando i medesimi e le relative spese all'entità dei quantitativi di prodotto da ricevere, conservare e lavorare;

b) di abbandonare l'iniziativa nel caso in cui le domande raccolte non raggiungessero un quantitativo tale da rendere conveniente l'ammasso. In tal caso ne sarà data pronta comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Il cotone conferito all'ammasso volontario da tutti i conferenti si intende irrevocabilmente vincolato alla vendita collettiva e, per conseguenza, formerà amministrativamente un monte unico provinciale sia agli effetti della formazione del prezzo medio lordo che verrà ricavato dalla vendita, sia agli effetti della determinazione del prezzo da corrispondersi ai singoli conferenti. Nessun diritto potrà quindi ripetere il conferente sulla partita di cotone all'infuori della liquidazione spettantegli dopo esaurita la vendita del totale quantitativo ammassato.

Art. 6.

All'atto del conferimento il cotone verrà classificato, con giudizio inappellabile, da una Commissione di apprezzamento composta da: un esperto, un rappresentante del Consorzio agrario provinciale ed un rappresentante della categoria dei produttori aderenti all'ammasso.

Il cotone consegnato all'ammasso dovrà essere perfettamente asciutto e cioè con umidità non superiore all'8 %; è tuttavia consentita la consegna di prodotto con umidità fino al 10 %, ma di tale maggiore umidità si terrà conto nella valutazione del prodotto.

Nel caso che l'umidità superi anche il 10 % e che il produttore, a causa dell'andamento stagionale, non possa provvedere all'asciugamento con i propri mezzi, il prodotto potrà essere accettato all'ammasso, sempre con le detrazioni previste, solo previ accordi con gli sgranatoi all'uopo attrezzati.

In tale ultimo caso le spese di asciugamento resteranno a carico del conferente e gli saranno addebitate in sede di liquidazione finale.

Non saranno accettate partite contenenti corpi estranei (chiodi, spaghi, sassi, ecc.).

Ciò premesso, la Commissione classificherà le partite accettate al conferimento in una delle classi sotto indicate:

qualità extra sarà attribuito a tale categoria il cotone perfettamente maturato in campo e completamente asciutto, bianchissimo, con alto grado di lanosità e privo di impurità. A secondo della lanosià sarà valutato in: Extra/1; Extra/2; Extra/3;

1ª *qualità*: sarà attribuito a tale categoria quel cotone che, pur presentando ottime caratterisiche merceologiche, non può essere classificato extra per lieve difetto di colore, per presenza di impurità e per lievissimo ingiallimento del fiocco derivante dal tannino delle foglie. In relazione all'entità di tali difetti sarà classificato in: I/1 e I/2;

2ª *qualità*: sarà attribuito a tale categoria quel cotone contenente fiocchi non maturi, bioccoli macchiati, impurità e che presenti difetti di colore e scarsa lanosità. In relazione alla percentuale di difetti rilevati sarà classificato in: 2/1 e 2/2;

3ª *qualità*: sarà attribuito a tale categoria quel cotone con alta percentuale di immaturo, di foglierrato, di macchiato, di impurità o che abbia scarsa lanosità;

scarto: sarà attribuito a questa categoria il cotone totalmente immaturo normalmente raccolto da piante estirpate e, quindi, di scarsissima resa.

Art. 7.

Le consegne di cotone all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposte dal Consorzio agrario provinciale, previa prenotazione da farsi dal produttore almeno cinque giorni prima di quello prescelto.

Art. 8.

Tanto le operazioni di pesatura quanto quella di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che s'intende senza altro a ciò delegato.

Art. 9.

A conferimento avvenuto il Consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate le varietà, la qualità e il peso netto del cotone consegnato.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferente o dal suo rappresentante e dai membri della Commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito, restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

Art. 10.

Sul cotone conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 11.

Il conferente potrà richiedere un'anticipazione sul cotone conferito. Gli interessi sull'anticipazione andranno a carico del conferente in relazione all'entità dell'anticipazione stessa e della durata dell'ammasso.

Il conferente s'impegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione; a semplice richiesta, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed accessori.

Art. 12.

L'esecuzione della vendita del prodotto sarà fatta dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, sentito il parere delle Commissioni provinciali.

Art. 13.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito s'intende a priori accettata dai conferenti i quali, pertanto, sollevano la Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

Art. 14.

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, sgranatura, confezionamento dei prodotti ottenuti, conservazione, custodia, spedizione, assicurazione, generali d'amministrazione, ecc.) saranno forfetizzate.

Art. 15.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dell'eventuale contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto delle varietà e qualità delle singole partite conferite.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 7 agosto 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Per incondizionata accettazione.

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Il presidente: COSTA

Il direttore generale: MIZZI

(8845)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1963.

Depositi cauzionali per l'emissione di assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e il decreto ministeriale 15 novembre 1923;

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1962 in materia di depositi cauzionali per l'emissione di assegni circolari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1

L'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2283, nel testo modificato con decreto ministeriale 6 dicembre 1962, è sostituito dal seguente:

« A garanzia dei titoli emessi, gli istituti di cui agli articoli 9 e 10 dovranno depositare entro i primi quindici giorni di ciascun mese presso la Banca d'Italia, in contanti o in buoni del Tesoro poliennali, altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, nonchè in titoli equiparati per legge alle cartelle fondiarie, nella forma e nei modi previsti dal de-

creto ministeriale 15 novembre 1923, una somma pari al 40% della circolazione alla fine del mese precedente.

Tutti i titoli di cui al comma precedente saranno valutati in ragione di nove decimi del loro valore di Borsa alla data del deposito. Nel caso di ribasso del valore attribuito come sopra ai titoli depositati, lo istituto depositante avrà l'obbligo di provvedere, entro il termine sopra indicato, alla reintegrazione del valore cauzionale del deposito stesso.

In caso di nuove autorizzazioni all'emissione, per il primo mese il deposito dovrà essere uguale al 10% del capitale e della riserva indicati nell'art. 9 con un massimo di 200 milioni.

Ove gli assegni circolari emessi e non estinti da ciascun istituto superino l'ammontare del capitale e della riserva legale risultanti dall'ultimo bilancio, l'eccedenza di circolazione dovrà essere coperta con deposito di titoli o contanti come al primo comma del presente articolo nella proporzione del 100 per cento ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra avranno applicazione dal 1° ottobre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(8765)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8818)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1963.

Nomina del presidente del Consorzio per la zona industriale Apuana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, istitutivo del Consorzio per la zona industriale Apuana;

Vista la designazione della terna di nominativi effettuata dal Consiglio del Consorzio suddetto ai sensi dell'art. 5 del precitato decreto legislativo e visto il risultato delle votazioni relative nelle quali l'avv. Giuseppe Del Medico ha riportato il maggior numero di voti;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Del Medico è nominato presidente del Consorzio per la zona industriale Apuana, per il quadriennio 27 agosto 1963-26 agosto 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1963

Il Ministro: TOGNI

(8690)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1963.

Sostituzione di un componente la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, che prevede all'art. 5 l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1963, col quale il prof. Alessandro Malinverni è stato nominato componente della citata Commissione in rappresentanza dei proprietari di terre affittate;

Vista la lettera, in data 18 settembre 1963, con la quale lo stesso prof. Alessandro Malinverni ha rassegnato le dimissioni;

Vista la designazione della Federazione nazionale della proprietà fondiaria con la quale, in sostituzione del prof. Alessandro Malinverni, si propone la nomina del prof. Angelo Medagliani;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Angelo Medagliani è nominato componente della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici in rappresentanza dei proprietari di terre affittate, in sostituzione del prof. Alessandro Malinverni, dimissionario.

Roma, addì 7 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(8729)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1963.

Nomina dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione nazionale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 20 giugno 1963 riguardante l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, registro n. 13, foglio n. 305 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° agosto 1963), con il quale l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963, effettuato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, è stato ammesso a fruire delle provvidenze di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ne sono state stabilite le modalità di attuazione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione, nelle Provincie interessate, delle Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del suddetto decreto, nonchè della Commissione nazionale di cui all'art. 7 dello stesso decreto, in base alle segnalazioni pervenute dagli Enti e dagli Organismi agricoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite nelle sottoelencate Provincie, come per ciascuna indicato, le Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 20 giugno 1963:

PROVINCIA DI UDINE

Presidente:

Braidot dott. Salvino, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Costantini Scala dott. Carlo, Granzotto dott. Angelico, Mizzau dott. Alfeo, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori bozzoli;

Petrani dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Foschi dott. Fabio e Lucca comm. Mario, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI TREVISO

Presidente:

Cosmo dott. Annibale, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Zaina enot. Giobatta, Zava cav. Arrigo e Lucchese cav. Casimiro, in rappresentanza dell'Associazione provinciale produttori bozzoli;

Zago dott. Cesare, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Piovesana dott. Arturo e Tosoratti cav. Enrico, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI VENEZIA

Presidente:

Giulivo dott. Giorgio, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Scarpa gen. Angelo Paolo, Baldi comm. Gino e Pelizzaro Egidio, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Raulli dott. Paolo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Bellocchio dott. Domenico e Scardellato Amedeo, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI VICENZA

Presidente:

Dini dott. Dino, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Schenato cav. Francesco, Maule Giobatta e Brendolan Giovanni, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori bozzoli;

Caenazzo dott. Diego, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Mancini dott. Mario e Castelli Giuseppe, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI PADOVA

Presidente:

Della Barba dott. Angelo, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Meloni dott. Ugo, Angeli cav. Attilio e Canceller per. agr. Mario, in rappresentanza dell'Associazione provinciale produttori bozzoli;

Pietrobon dott. Valentino, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Garbin Pietro e Carraro cav. Enrico, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI BRESCIA

Presidente:

Provaglio dott. Luigi, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Passi co. Fermo, Rizzi per. agr. Francesco e Bruni Conter dott. Alessandro, in rappresentanza dell'Associazione provinciale produttori bozzoli;

Maiani rag. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Berlucchi ing. Roberto e Capra Giovanni, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI CREMONA

Presidente:

Negretti dott. Elio, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Baldrighi dott. ing. Sante, Padovani dott. Antonio e Valcarenghi rag. Aldo, in rappresentanza dell'Associazione provinciale produttori bozzoli;

Farma dott. Carlo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Achilli comm. Francesco e Zannotti on. Gaetano, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Presidente:

Ferraris dott. Domenico, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria, in rappresentanza del Ministero dell'agricotura e delle foreste.

Membri:

Ronza dott. Renzo, Pastore per. agr. Mariano e Codrino Giuseppe, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori di bozzoli;

Fulignani per. agr. Agostino, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Zuccotti rag. Ernesto e Raffaghello dott. Giovanni, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI ANCONA

Presidente:

De Luca dott. Fulvio, capo dell'Ispettorato provinciale di Ancona, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Montali David, Cimarelli Domenico e Laudazi Dino, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori di bozzoli;

Ballarin dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Marasca gen. Armando e Stoppa Fausto, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI CATANZARO (per tutte le zone meridionali)

Presidente:

Tarantino dott. Ciro, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Jenzi cav. Arturo, Tomaino Giovanni e Fagà Ettore, in rappresentanza dell'Associazione meridionale bachicoltori;

Tolli dott. Ugo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Cirillo comm. Giuseppe e Perri Umberto, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Art. 2.

La Commissione nazionale di cui all'art. 7 del suddetto decreto, è costituita come segue:

Presidente:

Piccoli dott. Gualfardo, ispettore agrario compartimentale di Venezia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Maselli dott. Donato, Giorgi dott. Diego, Lucchesi cav. Casimiro, Passi co. Fermo e Costantini Scala dott. Carlo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale bachicoltori;

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Zanotti avv. Carlo Maria, in rappresentanza dell'Ente nazionale serico;

Margotti dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(8846)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,80 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 10 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8821)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,75 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 10 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8820)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 10 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Istituzioni di statistica » (2ª cattedra) e di « Demografia » (convenzionata) presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) Istituzioni di statistica (2ª cattedra);
2) Demografia (convenzionata).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8872)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1963, l'Amministrazione comunale di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 51.860.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8873)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Chieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10610 in data 5 ottobre 1963, il dott. Palmerindo Roselli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti.

(8826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 17 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,55	622,46	622,52	622,48	622,47	622,50	622,48	622,45	622,50	622,50
$ Can.	577,38	577,30	577,35	577,45	576,75	577,40	577,40	577,40	577,40	577,40
Fr. Sv.	144,27	144,28	144,295	144,265	144,29	144,27	144,265	144,28	144,27	144,27
Kr. D.	90,11	90,10	90,10	90,09	90,30	90,10	90,0875	90,12	90,11	90,10
Kr. N.	87,01	86,97	87 —	86,96	87,05	86,98	86,975	87 —	86,99	87 —
Kr. Sv.	119,84	119,83	119,85	119,83	119,75	119,83	119,83	119,85	119,82	119,83
Fol.	172,77	172,72	172,73	172,71	172,75	172,68	172,70	172,72	172,70	172,70
Fr. B.	12,45	12,463	12,4625	12,4625	12,455	12,46	12,4615	12,45	12,46	12,465
Franco francese	127,01	127,03	127,05	127,0175	127,05	127,01	127,025	127 —	127,02	127,02
Lst.	1741,70	1741,45	1741,35	1741,60	1741,25	1741,72	1741,35	1741,80	1741,75	1741,50
Dm. occ.	156,49	156,54	156,54	156,505	156,43	156,52	156,505	156,52	156,52	156,53
Scell. Austr.	24,10	24,095	24,09	24,0875	24,05	24,10	24,088	24,12	24,10	24,10
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,715	21,70	21,70	21,70	21,72	21,71	21,70

Media dei titoli del 17 ottobre 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,875
Redimibile 3,50 % 1934	91,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	622,48
1 Dollaro canadese	577,425
1 Franco svizzero	144,265
1 Corona danese	90,089
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	119,83
1 Fiorino olandese	172,705
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	127,021
1 Lira sterlina	1741,475
1 Marco germanico	156,505
1 Scellino austriaco	24,088
1 Escudo Port.	21,707

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 9128/2207 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Volpe Parisino, nato a Castiglione a Casauria l'8 ottobre 1894, Volpe Antonio, nato a Castiglione a Casauria il 18 gennaio 1902, Volpe Carmela, nata a Castiglione a Casauria il 6 gennaio 1897, Volpe Assunta, nata a Castiglione a Casauria il 15 gennaio 1900, Volpe Maria, nata a Castiglione a Casauria il 1° settembre 1909, Volpe Lucia, nata a Castiglione a Casauria il 12 novembre 1912, Volpe Mariannina, nata a Castiglione a Casauria il 19 dicembre 1899, Volpe Giovanni, nato a Castiglione a Casauria il 23 febbraio 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 5580 riportate in catasto rispettivamente alle particelle numeri 82 parte, 56 parte, 57 parte, 515 parte, 587, 586 88, 574-*m* del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 450, 447, 446, 486, 451, 448, 449 e 485.

(8724)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 425-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 425-MI », della ditta Coppola Giocondino, con sede in Milano, via Borghetto n. 1.

(8823)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 89-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 89-VA », della ditta Affri Mario, con sede in Cassano Magnago (Varese), via Pero n. 5.

(8824)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 283-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 283-VI », della ditta De Biasi Antonio, con sede in Vicenza, via Parini n. 5.

(8825)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1963, è stato respinto il ricorso straordinario esperito in data 29 ottobre 1962 dalla signora Maria Fuggini avverso la mancata assegnazione in suo favore della gerenza della rivendita di nuova istituzione n. 6 in Corsico (Milano).

(8874)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a venticinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della Sanità e dell'Istituto superiore di sanità e la legge 16 dicembre 1961, n. 1307;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità è disponibile un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Le vincitrici del suddetto concorso saranno destinate presso gli uffici periferici (escluso Roma) e non potranno essere trasferite presso gli uffici centrali se non dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di Stato di assitente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decadute dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministero.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione III, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le candidate debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) le prove facoltative prescelte;

8) di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito della candidata, la quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria o in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione giudicatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Alle candidate sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le candidate, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame la candidata abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione III entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno far pervenire all'indirizzo avanti segnato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2 per l'ammissione al concorso;

b) originale o copia notarile autenticata del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;

c) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo; le candidate che abbiano superato il 32° anno dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che la candidata possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per le candidate invalide di guerra ed assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che le interessate erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;

4) certificato medico.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina delle vincitrici

Le vincitrici del concorso saranno assunte in qualità di assistenti sanitarie di terza classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenute idonee dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Alle vincitrici del concorso, ammesse all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di assistente sanitaria di terza classe oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1963
Registro n. 8, *foglio* 345

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) L'assistenza sanitaria e sociale;

2) Le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro; le tossicosi.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale;

3) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

Prove facoltative:

1) Elementi di statistica demografica e sanitaria (orale)

2) Dattilografia (pratica).

Schema della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della Sanità - Direzione generale affari amministrativi personale - Divisione 3ª - ROMA

La sottoscritta . . . . . . nata a . . . . . Provincia di . . . . . ., il . . . . . ., residente in . . . . . via . . . . chiede di essere ammessa al concorso per esami a venticinque posti di assistente sanitaria di terza classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

La sottoscritta dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice in data . . . . presso la scuola . . . nonchè il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;

2) di essere cittadina italiana;

3) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . .;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di non essere stata esclusa dall'elettorato attivo politico;

6) di voler sostenere le prove facoltative di . . . . . .

La sottoscritta dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stata dipendente da altra Amministrazione dello Stato oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . presso . . . . (ovvero di essere stata dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

La sottoscritta dichiara, infine, di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . addì . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

La sottoscritta si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria.

Firma . . . .

(8430)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.